



Camera di Commercio
Genova



**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
A SUPPORTO DELL’UFFICIO EVENTI ECCEZIONALI DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI GENOVA – PERIODO 12 MESI DAL 1° DICEMBRE
2025 – 30 NOVEMBRE 2026 – MEDIANTE ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA R.D.O. EVOLUTA EX ART. 50 COMMA 1 D.LGS. N.
36/2023**

CAPITOLATO

Sommario

Art. 1 - Natura e oggetto del contratto.....	3
Art. 2 – Aspetti principali e descrizione del servizio richiesto	3
Art. 3 - Luogo di svolgimento del servizio	6
Art. 4 – Durata e base d'asta del contratto.....	7
Art. 5 – Requisiti minimi di partecipazione	7
Art. 6 - Modalità di presentazione dell'offerta.....	8
Art. 6 bis – Richieste di chiarimenti.....	9
Art. 7 – D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo).....	9
Art. 8 - FVOE	9
Art. 9 - Criterio di aggiudicazione	10
Art. 9 bis - Curricula vitae (massimo 50 punti)	10
Art. 9 ter - Progettualità (fino a un massimo di 30 punti).....	12
Art. 9 quater - Punteggio Economico (fino a un massimo di 20 punti).	13
Art. 10 - Cauzione definitiva.....	13
Art. 11 - Soccorso istruttorio	13
Art. 12 - Risoluzione del contratto.....	14
Art. 13 - Fatturazione elettronica, liquidazione pagamenti, split payment	15
Art. 14 - Invariabilità dei prezzi.....	16
Art. 15 - Cessione del contratto. Vicende soggettive dell'operatore economico	17
Art. 16 - Stipulazione del contratto.....	17
Art. 17 – Subappalto	17
Art. 18 – Referenti contrattuali	21
Art. 19 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza	21
Art. 20 - Motivi di esclusione dalla procedura	23
Art. 21 – Inadempimento e penalità	23
Art. 22 – Responsabilità.....	24
Art. 23 - Invariabilità dei prezzi.....	24
Art. 24 - Responsabile del progetto	24
Art. 25 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto	25
Art. 26 – Controversie	25
Art. 27 - Domicilio delle parti	25
Art. 28 - Spese contrattuali	25
Art. 29 - D.U.V.R.I.....	26
Art. 30 - Altre informazioni.	26

Art. 1 - Natura e oggetto del contratto

In relazione alle procedure contributive a favore delle imprese colpite dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, le cui attività di istruttoria e rendicontazione sono state affidate da Regione Liguria all'Ente camerale quale soggetto attuatore, con i provvedimenti della Giunta camerale n. 78 dell'11 marzo 2019, n. 121 dell'8 aprile 2019, n. 347 del 25 novembre 2019, n. 117 del 4 maggio 2020, n. 7 dell'11 gennaio 2021, n. 211 del 12 luglio 2021, n. 29 del 31 gennaio 2022, n. 25 del 30 gennaio 2023, n. 214 del 24 luglio 2023 e, infine, n. 285 del 9 settembre 2024 e provvedimenti conseguenti del Segretario Generale, era stato approvato l'affidamento di vari incarichi in ordine all'erogazione di un servizio a supporto dell'Ente camerale.

Il presente Capitolato ha, dunque, per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi a supporto dell'Ufficio Eventi Eccezionali della Camera di Commercio di Genova.

Art. 2 - Aspetti principali e descrizione del servizio richiesto

La Camera di Commercio è individuata come soggetto attuatore delle misure e sottoindicate e provvederà alla liquidazione dei ristori ai beneficiari finali:

Evento calamitoso 2021:

OCDPC n. 1085/2024 n.2/2025 - in merito alla Misura 2 è in corso la procedura per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per le n. 2 imprese coinvolte che hanno la possibilità di presentare le spese a questa Camera entro 31/03/2026.

Evento calamitoso ottobre-novembre 2023:

OCDPC n. 1082/2024 n. 2/2025 - In riferimento agli eventi atmosferici occorsi nell'autunno 2023 nella Città metropolitana di Genova, è in corso la procedura per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per le n. 80 imprese coinvolte.

La scadenza per la presentazione delle domande inerenti alle spese alla Camera di Commercio è fissata entro il 30 aprile 2026 (Misura 1).

Per quanto concerne la Misura 2 sono in previsione gli adempimenti inerenti al futuro bando Misura 2 propedeutici alla concessione e relativa rendicontazione degli ulteriori danni segnalati nelle domande pervenute per la Misura 1.

Evento calamitoso febbraio-marzo 2024:

OCDPC n. 1091/2024 n. 1/2024 - A seguito dei danni occorsi nei primi mesi del 2024, l'Ente camerale ha provveduto alla raccolta e alla trasmissione a Regione Liguria delle segnalazioni danni pervenute. Attualmente l'Ufficio preposto è in attesa del Decreto di concessione dei contributi spettanti e relativa rendicontazione delle spese sostenute, la cui adozione è prevista nel corso del 2026.

Evento calamitoso ottobre 2024:

A seguito degli eventi calamitosi occorsi a ottobre 2024, la Camera di Commercio di Genova ha provveduto alla raccolta di n. 14 segnalazioni danni, Modelli AE. Regione Liguria ha approvato le procedure contributive "Misure 1" ai sensi dell'O.c.d.p.c. n. 1134/2025 n. 1/2025 a favore delle imprese che a suo tempo avevano presentato le segnalazioni danni con la possibilità di trasmettere la domanda di contributo C1 per l'immediata ripresa dell'attività con indicazione dei fabbisogni per gli ulteriori contributi (Misura 2).

Le imprese che hanno presentato la domanda sono n. 12 e l'Ente camerale è in attesa dell'adozione da parte di Regione Liguria del decreto di concessione dei contributi, a cui farà seguito la trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute da parte delle imprese.

Ponte Morandi - ZFU 2021:

Conclusa l'attività istruttoria per la rendicontazione delle spese sostenute e la liquidazione dei contributi per n. 23 imprese ammesse all'agevolazione di cui l'articolo 8bis del D.L. n. 109/2018 e ubicate nella Zona Franca Urbana (ZFU), l'Ufficio preposto è in attesa del Decreto di revoca parziale/totale dei contributi concessi e non erogati adottato da Regione Liguria.

Ristori Covid:

L'Ufficio preposto dell'Ente camerale si occupa, come per i precedenti Ristori, delle procedure relative alla redazione della modulistica, alla verifica e gestione degli aspetti amministrativi, quali predisposizione delle determinazioni di erogazione e preavvisi di diniego.

Attualmente è in fase di conclusione l'attivazione da parte della Camera di Commercio degli interventi sostitutivi ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8 bis, D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013 e ss.mm.ii. a favore delle imprese beneficiarie dei Ristori di cui alla DGR 1003/2022 (FONDI RISTORI 5 BIS) la cui istruttoria risulta irregolare per quanto riguarda il DURC.

L'Ufficio preposto è in attesa di un'ulteriore misura bonus Ristori 6-bis a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dei D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (art.3), relativa alle attività afferenti ai parchi tematici; le modalità attuative sono in corso di definizione da parte di Regione Liguria.

In riferimento all'art. 2 della L.R. n. 6/2025 (Misura per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra), sono in corso di definizione da parte degli Uffici della Direzione regionale le modalità per la gestione del fondo straordinario di cui all'art. 22 L.R. 32/2020, comma 3, pari a € 5.000.000. Questo fondo è destinato a riconoscere un contributo a fondo perduto per le micro imprese appartenenti ai settori dell'artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche e che intendono avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti, a fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici.

In attesa dell'adozione della misura da parte di Regione, l'Ente camerale, quale soggetto attuatore, sarà impegnato nel corso del 2026 nella gestione delle pratiche e nella relativa liquidazione del contributo che sarà erogato entro un mese dall'apertura dell'attività, con pagamenti mensili successivi.

Le istruttorie di rendicontazione, per ogni bando, comprendono il controllo della documentazione obbligatoria di spesa prevista dal bando oltre alla gestione, l'inserimento e il trattamento dei dati (DATA-ENTRY) relativi alle seguenti verifiche obbligatorie di legge:

1) Antimafia - Acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante e dei soggetti previsti dalla normativa.

2) RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) - Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

3) Verifica regolarità contributiva (DURC). Il DURC è il documento unico di regolarità contributiva e serve a certificare che un'impresa sia in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili. Il certificato unico attesta quindi che l'impresa abbia versato regolarmente tutti i contributi dovuti agli enti preposti.

È richiesta la predisposizione di elenchi e report ogni qual volta siano richiesti dall'Ente camerale e di fine istruttoria da trasmettere alla Regione Liguria, relativi ai dati delle imprese che hanno presentato domanda di contributo.

Art. 3 - Luogo di svolgimento del servizio

L'Operatore economico deve garantire l'impiego di due risorse umane a tempo pieno in presenza presso l'Ufficio della sede della Camera di Commercio di Genova di Via Garibaldi 4.

Le attività saranno svolte sotto il coordinamento e la supervisione del Settore porti trasporti e infrastrutture, Sezione Chiavari ed eventi eccezionali, dal lunedì al venerdì, con orario di ufficio concordato con tale Settore, in ogni caso a tempo pieno.

Art. 4 - Durata e base d'asta del contratto

Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dall'aggiudicazione, per il periodo 1° dicembre 2025 - 30 novembre 2026.

L'importo a base d'asta è pari a 130.000,00 euro oltre IVA.

Art. 5 - Requisiti minimi di partecipazione

Per essere ammessi alla selezione in questione, gli Operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione sul portale M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all'iniziativa "SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO" - CPV 75112100 - 5 Servizi amministrativi per progetti di sviluppo;
- b) Fatturato pari ad almeno € 150.000,00 realizzato nel periodo compreso tra il 2022 e il 2024 per attività di assistenza a Enti pubblici, volta a realizzare programmi complessi di riqualificazione e sviluppo del territorio, o gestione di bandi pubblici;
- c) Aver svolto attività di assistenza a Enti pubblici, volta a realizzare programmi complessi di riqualificazione e sviluppo del territorio, o gestione di bandi pubblici, negli anni 2022-2023-2024;
- d) Possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL;
- f) Essere in regola rispetto alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999).

Art. 6 - Modalità di presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire tramite il portale M.E.P.A - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con le modalità specificate nella R.D.O. (Richiesta di Offerta) Evoluta.

L'offerta dovrà contenere tutti i documenti richiesti e gli stessi dovranno essere forniti esclusivamente tramite la piattaforma M.E.P.A. e dovranno confluire nelle buste virtuali.

1. Busta virtuale **"AMMINISTRATIVA"** nella quale dovranno essere inseriti:

- a) Allegato 1 - dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello **"Istanza di ammissione"**, firmata digitalmente e corredata da fotocopia di documento di identità valido del Legale Rappresentante;
- b) **Capitolato**, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione;
- c) **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;
- d) **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) se disponibile;

2. Busta virtuale **"TECNICA"** in cui dovranno essere inseriti la **Scheda tecnica (massimo 5 facciate)**, i **Curricula vitae** delle persone che saranno incaricate del servizio (almeno due) e il **Progetto (massimo 5 facciate)**;

3. Nella busta virtuale **"ECONOMICA"** dovrà essere inserita l'offerta economica (fac-simile di sistema). Allegata all'offerta economica dovrà essere data l'informazione degli oneri per la sicurezza aziendale e dei costi del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto del presente appalto.

Entrambi i documenti dovranno essere **firmati digitalmente dal Legale rappresentante**.

N.B. Nella documentazione amministrativa e tecnica, non dovrà essere indicato alcun riferimento a elementi economici dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 6 bis - Richieste di chiarimenti

Gli Operatori economici interessati alla selezione potranno richiedere chiarimenti tramite il portale M.E.P.A. entro la data indicata.

La Camera di Commercio provvederà a rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento tramite PEC a tutti gli Operatori economici invitati alla selezione.

Art. 7 - D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo)

Ai sensi dell'art. 91 co. 3 e co. 4 del D.Lgs. 36/2023, il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere reso disponibile esclusivamente in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il co. 1 dell'art. 91 D.Lgs. 36/2023. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'Operatore Economico sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Gli Operatori Economici possono essere esclusi dalla procedura o essere perseguiti, se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Art. 8 - FVOE

Come riportato sul sito dell'ANAC "Il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022."

Art. 9 - Criterio di aggiudicazione

L'affidamento sarà effettuato con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, da esperirsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura, anche se esperita e di effettuare solo alcune delle fasi di lavorazioni previste in questo capitolato.

Si precisa che in questa selezione saranno attribuiti 80 punti per la parte tecnica e 20 punti per la parte economica.

Gli 80 punti per la parte tecnica sono così distribuiti:

- 50 punti per i curricula vitae delle persone che saranno incaricate di svolgere il presente servizio;
- 30 punti per il Progetto.

Art. 9 bis - Curricula vitae (massimo 50 punti)

Ciascun commissario assegnerà ai Curricula vitae presentati nel complesso dall'Operatore economico concorrente un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 come da seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0

La valutazione sarà attribuita dalla Commissione Giudicatrice in base al grado di rispondenza dei curricula proposti rispetto alle esigenze dell'Amministrazione espresse nel presente Capitolato.

Ogni C.V. dovrà essere al massimo di 4 facciate, redatto secondo il formato europeo, datato e sottoscritto (anche in forma olografa).

Verrà quindi calcolato il coefficiente medio (Cmi) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 (0,00) e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005 (0,01).

La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula:

$$PO = 50 \times \frac{Cmi}{CM}$$

dove

PO = Punteggio ottenuto

Cmi = Coefficiente medio del singolo Operatore economico

CM = Coefficiente Massimo ottenuto

L'Operatore economico dovrà inviare almeno due curricula vitae di personale qualificato a svolgere il servizio, legato allo stesso da rapporto di lavoro dipendente o da altre forme di contratto coerente con la natura e valido per tutta la durata della prestazione in oggetto.

Tali contratti devono essere vigenti al momento della presentazione dell'offerta economica e di durata pari o superiore alla durata stessa del servizio offerto.

Dovrà, inoltre, essere dichiarato che tali figure professionali saranno impiegate in maniera esclusiva nell'incarico in questione.

Art. 9 ter - Progettualità (fino a un massimo di 30 punti)

Il Progetto dovrà essere redatto in massimo 5 facciate.

Ciascun commissario assegnerà al Progetto presentato dall'Operatore economico concorrente un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 come da seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0

La valutazione sarà attribuita dalla Commissione Giudicatrice in base al grado di rispondenza dei progetti proposti rispetto alle esigenze dell'Amministrazione espresse nel presente Capitolato.

Verrà quindi calcolato il coefficiente medio (C_{mi}) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali con conseguente arrotondamento dei successivi (arrotondamento per difetto fino a 0,004 (0,00) e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005 (0,01).

La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula:

$$PO = 30 \times \frac{C_{mi}}{CM}$$

dove

PO = Punteggio ottenuto

C_{mi} = Coefficiente medio del singolo Operatore economico

CM = Coefficiente Massimo ottenuto

Art. 9 quater - Punteggio Economico (fino a un massimo di 20 punti).

Per l'offerta economica sarà attribuito il relativo punteggio, per un massimo di 20 punti secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{prezzo più basso offerta} \times 20}{\text{prezzo offerto dal concorrente}}$$

Art. 10 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

La cauzione definitiva dovrà essere inviata dall'operatore economico aggiudicatario, nella misura del 5% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, come previsto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 - Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lettera a) e b), l'operatore economico può - entro il termine di 7 giorni lavorativi assegnato dalla stazione appaltante - integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa, nel termine per la presentazione delle offerte, alla stazione appaltante con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

L'operatore può, inoltre, entro 7 giorni lavorativi sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Si ribadisce inoltre che ai sensi del comma 2 art. 101 del D.Lgs., l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'Operatore economico aggiudicatario con riserva del risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione, qualora il servizio, oltre alle ipotesi di cui all'articolo precedente, non sia eseguito secondo quanto pattuito e l'Operatore economico aggiudicatario, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali.

Ancora, il contratto si risolve di diritto qualora:

- l'aggiudicatario abbia violato il divieto di cessione del contratto e/o di affidamento a terzi;
- l'aggiudicatario sia dichiarato fallito o sia soggetto ad altra procedura concorsuale;
- in caso di frode e cessione del contratto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere all'Operatore economico aggiudicatario il risarcimento dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) frode accertata nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento grave alle disposizioni contrattuali riguardanti i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da

compromettere la regolarità e la continuità del servizio;

- e) cessione del contratto, visto il divieto di cessione dello stesso sotto qualsiasi forma e la nullità di diritto di ogni atto contrario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

In caso di perdita, da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico. L'Amministrazione si riserva, a tale fine, il diritto di richiedere all'aggiudicatario la relativa documentazione e di espletare tutti i necessari controlli.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e nulla sarà dovuto alla stessa da parte dell'Amministrazione se non per la parte di contratto già eseguita. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione.

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione.

Art. 13 - Fatturazione elettronica, liquidazione pagamenti, split payment

Questa Amministrazione può accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica.

Non si potrà dar corso al pagamento di fatture inviate in modalità diversa da quella elettronica.

L'Operatore economico potrà inviare fattura elettronica solo al termine di tutte le attività.

Su ciascuna fattura elettronica dovranno essere riportati:

- la descrizione delle prestazioni;
- la seguente dicitura: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO EVENTI ECCEZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA;
- il C.I.G. - Codice identificativo Gara;
- il Codice Univoco Ufficio: **UF1SDE**.

La fatturazione sarà trimestralmente posticipata. Alla fattura dovrà essere allegata puntuale relazione delle attività svolte, che dovrà essere verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il pagamento della fattura elettronica avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione, purché il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa - risulti in regola rispetto al versamento dei contributi a I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e l'Operatore Economico abbia realizzato con puntualità e precisione l'incarico di cui in oggetto.

La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'attività svolta dall'Operatore Economico incaricato.

Inoltre, sulla fattura elettronica emessa, questa Amministrazione, in applicazione del meccanismo della **"Scissione dei pagamenti" (Split Payment)**, verserà all'Operatore Economico affidatario il solo corrispettivo spettante per il servizio reso versando, invece, l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

L'Operatore Economico affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà all'Amministrazione le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento e le comunicazioni relative ai dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato; qualora l'Operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione da comunicarsi in forma scritta.

Art. 14 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dagli Operatori Economici partecipanti si intende fissato dagli stessi in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui i medesimi non abbiano tenuto

conto. L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

Art. 15 - Cessione del contratto. Vicende soggettive dell'operatore economico

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dall'espletamento del servizio; è fatto espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Operatore economico aggiudicatario avranno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia comunicato l'operazione all'Amministrazione e prodotto adeguata documentazione circa il possesso, da parte dell'Impresa subentrante, dei requisiti di qualificazione previsti dall'Amministrazione.

Art. 16 - Stipulazione del contratto

Una volta divenuta l'aggiudicazione efficace e definitiva, si procederà a stipulare apposito contratto per la disciplina del servizio in oggetto sul portale M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Rimane inteso che l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio anche nelle more di stipulazione del relativo contratto, in casi di urgenza e/o per ragioni tecnico-organizzative dell'Amministrazione.

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa l'Operatore Economico potrà rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera di Commercio di Genova.

Indirizzo PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.

Art. 17 - Subappalto

Fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto a pena di nullità, tutte le singole lavorazioni sono subappaltabili secondo le modalità previste

dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e comunque nel rispetto della normativa statale in relazione alle fattispecie penali.

L'articolo 119, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce le categorie di forniture o servizi, che per loro natura, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Camera di Commercio, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
- b) che l'affidatario depositi presso la Camera di Commercio una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di

autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del contratto di subappalto può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto munito della firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile;

- c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'Affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Camera di Commercio almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso

dei requisiti. La Camera di Commercio effettua le verifiche del caso sull'Impresa subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'Appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, i riferimenti puntuali del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

L'Impresa Subappaltante dovrà fornire alla Camera di Commercio la seguente documentazione, relative alle Imprese subappaltatrici:

- a) D.G.U.E. compilato e firmato digitalmente;
- b) Contratto di subappalto.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto. Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Camera di Commercio, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si rimanda in ogni caso integralmente all'art. 119 per quanto non sopra citato in merito al subappalto.

Art. 18 - Referenti contrattuali

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza coerenti con l'oggetto del contratto, cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi. Il referente dovrà essere munito di specifico mandato e dei necessari poteri per la gestione del contratto. Il referente avrà la piena rappresentanza dell'Operatore economico nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante.

Art. 19 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

I dati forniti dagli Operatori Economici in occasione della partecipazione alla presente selezione saranno trattati, sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali fisici e virtuali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation).

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la non ammissione alla partecipazione alla procedura, nonché la mancata o parziale esecuzione del contratto nei confronti dell'Operatore Economico.

In relazione al trattamento dei predetti dati, i soggetti invitati potranno esercitare i diritti di cui al predetto Regolamento.

Si informa che:

- la richiesta di dati personali è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto e per l'attribuzione dei punteggi tecnici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La conseguenza dell'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura stessa;

- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 241/1990;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation).

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:

- recapito postale: Via Garibaldi 4, 16124 Genova;
- pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it;
- email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it;
- telefono: 0102704301.

Allo stesso modo l'Impresa Aggiudicataria dovrà rispettare i medesimi obblighi previsti dal Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation, nel trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza nell'effettuazione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari al presente affidamento. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante da tale inadempienza.

Art. 20 - Motivi di esclusione dalla procedura

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura in oggetto:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti nei termini di scadenza delle offerte;
- la non veridicità di quanto dichiarato;
- l'invio dell'offerta o degli altri documenti richiesti con mezzi diversi da quelli prescritti o oltre il termine stabilito dall'Amministrazione.

I requisiti previsti agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023 dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'appalto.

Art. 21 - Inadempimento e penalità

Fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti, in ogni caso di irregolarità o carenze nello svolgimento del servizio o di violazione delle condizioni previste dal presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà a contestare, via PEC, l'inadempimento contrattuale, invitando l'Operatore economico aggiudicatario a presentare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, entro un congruo termine.

La mancata od irregolare effettuazione del servizio comporterà per l'Impresa l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 250,00, per ogni singola infrazione contestata formalmente. Tali penalità saranno applicate per sanzionare ogni altro inadempimento dell'Impresa relativo al servizio e/o a quanto previsto nel Capitolato.

Nel caso del reiterarsi dell'inadempimento e a decorrere dal secondo giorno consecutivo, la sanzione aumenterà ad Euro 500,00, per ogni giorno o frazione di giorno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire ogni altra

azione a tutela dei propri interessi e per il risarcimento dei maggiori danni eventualmente patiti.

Art. 22 - Responsabilità

L'Operatore economico aggiudicatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, alla data del presente documento, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 23 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dall'Operatore Economico si intende fissato dallo stesso in base a calcoli di sua assoluta convenienza, a suo totale rischio e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui non abbia tenuto conto. L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

Art. 24 - Responsabile del progetto

Il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE.

Art. 25 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Deborah SAVERINO - Responsabile Settore porti trasporti e infrastrutture, Sezione Chiavari ed eventi eccezionali.

Art. 26 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto viene eletta la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 27 - Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, l'Amministrazione e l'Operatore economico aggiudicatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 28 - Spese contrattuali

Le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Per la fascia di importo da € 40.000,00 compreso a € 150.000,00 l'imposta di bollo dovuta è pari a € 40,00, da € 150.000,00 compreso a € 1.000.000,00 è pari a € 120,00, da € 1.000.000,00 compreso a € 5.000.000,00 è pari a € 250,00, da € 5.000.000,00 compreso a € 25.000.000,00 è pari a € 500,00, da € 25.000.000,00 compreso in avanti è pari a € 1.000,00.

La modalità telematica di versamento dell'imposta di bollo - di cui all'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto - prevista dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione prot. N. 240013/2023, è il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e tale modello di versamento deve

contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa è possibile rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera di Commercio di Genova. Indirizzo PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.

Art. 29 - D.U.V.R.I.

Trattandosi di attività meramente intellettuale, non si ritiene necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008, né la verifica di cui agli articoli 11 e 57 del D. Lgs. n. 36/2023 concernente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Art. 30 - Altre informazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale, si rinvia integralmente a quanto indicato negli altri atti di gara, oltre che alle disposizioni di legge vigenti in materia.